COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 62

Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate

Le deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Regione a norma dell'art. 39 della presente legge, eccettuate quelle relative alla vera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, sono trasmesse entro dieci giorni alla Commissione di controllo di cui all'art. 41 e al Presidente della Giunta regionale. L'esecutivita' di tali deliberazioni e' regolata dagli articoli 45 e 47, salvo le disposizioni seguenti. Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive di cui all'art. 39, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni alla Commissione di controllo e all'ente che ha adottato la deliberazione stessa. La Giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle Province, ai Comuni, e agli altri enti locali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 4 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	III — Controlli sulle province sui comuni e su altri enti locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-62-controlli-sulle-deliberazioni-prese-nell-esercizio-di-funzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it